



AREA TECNICA

- Servizio Fondo Solidarietà Nazionale -

AVVISO PUBBLICO

SICCITA' MAGGIO – SETTEMBRE 2022

Provvidenze D.Lgs. 102/2004 art. 5, comma 2, lett. a), b), c) e d)

Si comunica che sulla Gazzetta Ufficiale (Serie Generale) n. 292 del 15/12/2022 è stato pubblicato il Decreto Ministeriale n. 628795 del 07/12/2022 con il quale il Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste, ha dichiarato l'esistenza del carattere di eccezionalità per i danni alla PRODUZIONE causati dalla siccità del periodo maggio 2022-settembre 2022.

Per quanto riguarda il comprensorio della Comunità Montana ALBURNI sono riconosciuti gli aiuti per i danni subiti alle colture **foraggere, prati, prati/pascoli, seminativi e castagni** ricadenti nel Comune di **Corleto Monforte**.

Le imprese agricole ricadenti nel Comune medesimo che hanno subito danni alla produzione delle colture innanzi indicate, possono proporre domanda di aiuto entro e non oltre il **28/01/2023 (termine perentorio)**, redatta sul modello scaricabile al seguente indirizzo http://www.agricoltura.regione.campania.it/assicurazioni/interventi_compensativi.html o dalla pagina istituzionale di questo Ente, dove risulta allegata anche la documentazione di riferimento. Le domande devono essere presentate nel termine innanzi indicato a questo ente tramite pec al seguente indirizzo: info@pec.comunitamontanaalburni.it.

Requisiti di ammissibilità della domanda di aiuto:

- essere iscritto nel registro delle imprese agricole - codice Ateco 01;
- essere titolari del fascicolo aziendale debitamente compilato e aggiornato;
- essere in regola con gli obblighi previdenziali/contributivi;
- essere titolari di un conto corrente bancario/postale, implementato nel fascicolo aziendale SIAN;

La documentazione da allegare alla domanda è la seguente:

- Scheda di fascicolo aziendale aggiornata e validata all'atto di presentazione della domanda da cui emergono i terreni/la SAU aziendale dettagliata per tutte le colture;
- Documentazione probante (fiscale/contabile) del "triennio o quinquennio considerato per il calcolo della PLV".

Si fa presente che il danno subito alla produzione delle colture innanzi indicate, deve essere superiore al 30% della produzione lorda vendibile (PLV) aziendale riferita all'anno 2022 rispetto alla PLV media dei tre anni precedenti o dei cinque anni precedenti, escludendo il valore più basso e quello più elevato. Nella domanda di aiuto deve essere riportata la PLV aziendale totale (oggetto di danno e non), pena la non ammissibilità all'aiuto.

Si ricorda che il comma 4 ter del D.lgs 32/2018, di modifica all'art. 5 del d.lgs. 102/2004, prevede, tra l'altro, che la perdita di reddito, a livello di singoli beneficiari, è calcolata sottraendo:

- A) il risultato ottenuto moltiplicando i quantitativi di prodotti agricoli ottenuti nell'anno in cui si è verificata l'avversità assimilabile a una calamità naturale (anno 2022) per il prezzo medio di vendita ricavato nello stesso anno, da
- B) il risultato ottenuto moltiplicando i quantitativi ottenuti nei tre anni precedenti l'anno dell'avversità (2022) o da una media triennale basata sui cinque anni precedenti, escludendo il valore più basso e quello più elevato, per il prezzo medio di vendita ottenuto nel periodo considerato.

Pertanto, ai fini del calcolo della soglia per l'accesso alle provvidenze si deve tenere conto della effettiva perdita di reddito aziendale, ottenuta dalla differenza tra B) e A).

Per l'anno 2022, ai fini del calcolo della PLV, devono essere considerati i dati risultanti da documentazione aziendale probante messa a disposizione dal dichiarante all'ente competente della fase istruttoria.

Nel caso in cui il prezzo di vendita della produzione 2022 non fosse disponibile (ad esempio nei casi di cessione di prodotti da parte di soci di cooperative o nel caso di reimpieghi aziendali), l'impresa richiedente dovrà utilizzare, quali valori massimi, i dati desunti da prezzi di mercato disponibili nel periodo giugno – dicembre 2022 o, in alternativa, dai valori standard utilizzati quale riferimento per la stipula delle polizze assicurative agricole agevolate 2022, disponibili sul sito del Ministero distinti per prodotto, rapportati alla produzione effettiva conseguita.

Per la verifica della PLV media ordinaria del triennio precedente l'anno del danno, o dei cinque anni precedenti escludendo il valore più basso e quello più elevato, analogamente a quanto sopra, in assenza di documentazione aziendale (es. le aziende di recente costituzione) o, qualora risultassero non superiori ai valori aziendali, potranno essere utilizzati quali massimali gli standard value (oppure rese e prezzi desunti dagli standard value) per il 2021, le rese benchmark ed i prezzi massimi da decreto prezzi annuale per gli anni precedenti al 2021, utilizzati per la stipula delle polizze assicurative agricole agevolate e disponibili

sul sito internet del Ministero. Per effettuare il calcolo della PLV ordinaria si prendono in esame le colture presenti nel piano colturale 2022.

Una volta verificato che l'impresa ha superato la soglia di danno, ai fini dell'erogazione dell'aiuto si potrà procedere al calcolo della perdita di reddito (danno) relativa alle sole produzioni, comprese tra quelle inserite nella D.G.R. di delimitazione, danneggiate dalla siccità 2022.

Si ricorda altresì che sono escluse dagli aiuti o comunque dal pagamento:

- a) le imprese diverse dalle PMI di cui all'articolo 2, punto 2) del regolamento (UE) n. 702/2014;
- b) le imprese destinatarie di ordini di recupero pendenti a seguito di una precedente decisione della Commissione che dichiara gli aiuti illegittimi e incompatibili con il mercato interno, conformemente a quanto stabilito all'articolo 1, paragrafo 5 del regolamento n. 702/2014;
- c) le imprese in difficoltà, come definite dall'art. 2, par. 1, punto (14) del regolamento (UE) n. 702/2014, ad eccezione di quelle che sono diventate imprese in difficoltà a causa delle perdite o dei danni causati dalla siccità verificatasi a partire dal mese di maggio 2022, conformemente a quanto stabilito all'articolo 1, paragrafo 6, lett. b) punto ii) del medesimo regolamento;
- e) le imprese che ricevono contributi al medesimo titolo dal sistema dell'organizzazione comune dei mercati anche tramite le Organizzazioni di Produttori);

Ai sensi del piano gestione dei rischi 2022 (approvato con D.M. n. 148418 del 31/03/2022), nonché del regolamento UE n. 1308/2013, le imprese richiedenti, al momento del verificarsi dell'evento, non devono risultare coperte, per le colture danneggiate, da alcuna polizza assicurativa o da fondo di mutualizzazione relativamente al rischio siccità.

Gli aiuti concessi ai sensi dell'art. 5, comma 4-quinquies, del DLgs 102/2004 sono ridotti del 50%, salvo quando sono accordati a beneficiari che abbiano stipulato una polizza assicurativa a copertura di almeno il 50% della loro produzione media annua o, qualora inferiore, della produzione in campo nell'anno o del reddito ricavato dalla produzione e dei rischi climatici statisticamente più frequenti nella regione di cui trattasi per cui è prevista una copertura assicurativa.

Gli aiuti in argomento e gli eventuali altri pagamenti ricevuti dal beneficiario per gli stessi costi ammissibili, compresi quelli percepiti nell'ambito di altre misure nazionali/unionali e quelli concessi in regime di *de minimis* o in virtù di polizze assicurative, sono limitati all'80% dei costi ammissibili, elevati al 90% nelle zone soggette a vincoli naturali.

Controne, lì 12/01/2023

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA
Geom. Luciano CENNAMO

IL PRESIDENTE
avv. Gaspare Salamone